

Global solutions
Driven to be the best

EUDR

L'impatto del Regolamento (UE) 2023/1115





*Il nuovo quadro normativo
europeo per il contrasto
alla **deforestazione** e le ricadute
sulle **catene globali***

CONTESTO NORMATIVO

Il 31 maggio 2023, l'Unione Europea ha pubblicato l'European Union Deforestation Regulation (EUDR) che vieta l'immissione, la messa a disposizione e l'esportazione nell'UE di prodotti che abbiano causato deforestazione o degrado delle foreste dopo il 31 dicembre 2020.

A ridosso dell'entrata in vigore della disciplina, mediante il Regolamento(UE) 2560/2025 sono state introdotte delle modifiche all'EUDR, con l'obiettivo di risolvere delle criticità e di razionalizzare e semplificare gli obblighi di due diligence, assicurando un impianto normativo più proporzionato al ruolo degli operatori lungo la catena di approvvigionamento.

Il regolamento è entrato in vigore il 29 giugno 2023, 20 giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'UE (9 giugno 2023).

La data di applicazione degli obblighi è stata prorogata:


- 30 dicembre 2026, per operatori e commercianti non PMI
- 30 giugno 2027 per operatori e commercianti PMI.

GLI OBIETTIVI

- Ridurre al minimo la deforestazione e il degrado forestale
- Diminuire le emissioni di gas serra e la perdita di biodiversità (art.1)
- Promuovere le catene di fornitura a deforestazione zero
- Assicurare il rispetto dei diritti umani, in particolare dei diritti dei popoli indigeni e delle comunità locali, sia nell'Unione sia nei paesi terzi (considerando 41 e 42)

▶ L'AMBITO DI APPLICAZIONE

L'EUDR riguarda sette materie prime e i prodotti (c.d. prodotti interessati) che contengono o che sono stati nutriti o fabbricati usando tali materie (elencati nell'Allegato I al Regolamento):



▶ I PRINCIPALI ATTORI COINVOLTI

OPERATORI STABILITI IN UE

persona fisica o giuridica che nel corso di un'attività commerciale immette i prodotti interessati sul mercato UE o li esporta



OPERATORI A VALLE STABILITI IN UE

soggetto che immette sul mercato europeo o esporta prodotti già coperti da una dichiarazione di dovuta diligenza o da una dichiarazione semplificata



COMMERCIANTI STABILITI IN UE

soggetto che, nella catena di approvvigionamento, mette a disposizione prodotti interessati sul mercato, senza essere né operatore né operatore a valle



MICRO O PICCOLI OPERATORI PRIMARI

persona fisica, micro o piccola impresa, con sede in un paese a basso rischio che immette sul mercato o esporta prodotti interessati che ha coltivato, raccolto, ottenuto o allevato negli appezzamenti o negli stabilimenti ubicati in detto paese



GLI OBBLIGHI

Il Reg. (UE) 2023/1115 impone un divieto totale su tutte le merci e i prodotti pertinenti, a meno che non siano soddisfatte tre condizioni cumulative (art.3):

- devono essere a deforestazione zero
- devono essere stati prodotti in conformità con la legislazione applicabile nel Paese di produzione
- devono essere coperti da una dichiarazione di dovuta diligenza.

L'obbligo di dovuta diligenza si articola in 3 fasi principali (art.8):

01 Raccolta di informazioni sul prodotto (da cui si acquista, si rivende o si esporta), la posizione geografica dei terreni in cui è stata prodotta la materia prima interessata, le leggi vigenti nell'area di produzione e l'assenza di deforestazione o degrado forestale a partire dal 1° gennaio 2021

02 Valutazione del rischio in base alla complessità della catena di approvvigionamento, alle caratteristiche del paese e della regione di origine del prodotto

03 Attenuazione di eventuali rischi significativi attraverso una documentazione aggiuntiva, indagini specifiche e indipendenti condotti da terze parti

Il regolamento definisce obblighi specifici per ciascun soggetto interessato:

L'OPERATORE

- Conduce attività di dovuta diligenza prima di immettere sul mercato i prodotti interessati o di esportarli
- Riesamina il sistema di dovuta diligenza almeno una volta all'anno
- Comunica alle aziende a cui fornisce prodotti regolamentati le informazioni necessarie relative alla dovuta diligenza
- Conserva tutta la documentazione relativa alla dovuta diligenza per almeno 5 anni

IL COMMERCIANTE E L'OPERATORE A VALLE

- Hanno l'obbligo di registrarsi sul sistema informativo Traces
- Devono raccogliere e conservare per almeno 5 anni le informazioni principali relative ai soggetti che hanno fornito loro i prodotti e quelli ai quali li forniscono a loro volta
- Nel caso in cui il loro fornitore sia configurato come operatore, devono raccogliere il numero di riferimento o identificativo delle dichiarazioni di dovuta diligenza

I MICRO O PICCOLI OPERATORI

- Possono presentare la dichiarazione di dovuta diligenza semplificata una tantum su Traces e sono esenti dall'obbligo di geolocalizzazione



LE NOSTRE SOLUZIONI

Un supporto completo e multidisciplinare



Gap Analysis & roadmap EUDR



Analisi dello stato as-is considerando i prodotti interessati, la struttura e la complessità della catena di fornitura, nonché gli obblighi e la definizione di una roadmap per la conformità al Regolamento EUDR

DD system definition



Supplier engagement, definizione, formalizzazione e implementazione del processo di due diligence in termini di raccolta delle informazioni, metodi di valutazione del rischio, conservazione della documentazione e reporting

Reaching compliance



Supporto e guida nell'implementazione delle azioni per la preparazione della dichiarazione di due diligence, considerando l'utilizzo di una piattaforma digitale e/o un processo di integrazione dei sistemi

PERCHÉ BDO

- **Valutazione dell'impatto normativo EUDR e mitigazione dei rischi**
Supportiamo le organizzazioni nell'interpretazione del potenziale impatto del Regolamento (UE) 2023/1115 (EUDR), nell'identificazione dei rischi e nella definizione di un piano operativo per garantire la piena compliance alla normativa.
- **Accompagnamento completo nel percorso di conformità**
Affianchiamo le imprese con un team multidisciplinare di professionisti esperti, guidandole in tutte le fasi: dagli assessment preliminari, alla definizione delle strategie, fino alla realizzazione di roadmap operative; dal design dell'intero processo di compliance all'implementazione di misure specifiche, partner strategici e tecnologie chiave di supporto.
- **Leadership globale e nazionale nei servizi alle imprese**
Siamo tra le principali organizzazioni internazionali di servizi professionali alle imprese, presenti in oltre 160 Paesi e in Italia da oltre 50 anni con una struttura integrata e capillare. La nostra offerta propone soluzioni innovative e sostenibili per supportare la crescita delle aziende clienti, secondo i più alti standard qualitativi.



*Accompagniamo le imprese
nel percorso verso
la compliance EUDR*

CONTATTI:

BDO (Italia)
Viale Abruzzi, 94
20131 Milano

Tel 02 58 20 10

sustainability@bdo.it

BDO è tra le principali organizzazioni internazionali di servizi professionali alle imprese.

Audit | Advisory | Digital | Tax | Law

Nonostante l'attenzione con cui è stata preparata, la presente pubblicazione deve essere considerata soltanto come un'indicazione di massima e non può, in nessuna circostanza, essere associata, in parte o in toto, ad un'opinione espressa da BDO. Non si deve fare affidamento sulla pubblicazione per trattare situazioni specifiche e non si deve agire, o astenersi dall'agire, sulla base delle informazioni ivi contenute senza un parere professionale specifico. Si prega di rivolgersi alla società membro di BDO della propria area geografica per discutere di queste questioni tenendo conto delle proprie particolari circostanze.

BDO Italia S.p.A., società per azioni italiana, BDO Advisory Services S.r.l., società a responsabilità limitata, BDO Tax S.r.l. Stp, società tra professionisti, BDO Law S.r.l. Sta, società tra avvocati, BDO InTech S.r.l., società a responsabilità limitata, BDO Trade & Customs S.r.l., a socio unico, BDO Audit Services S.r.l., società a responsabilità limitata, - di seguito denominate insieme "BDO (Italia)" - sono membri di BDO International Limited, società di diritto inglese (company limited by guarantee), e fanno parte della rete internazionale BDO, network di società indipendenti.

BDO è il marchio utilizzato dal network BDO e dalle singole società indipendenti che ne fanno parte.

BDO (Italia) si riserva ogni diritto di utilizzo e riproduzione di tutti i contenuti qui riportati, precisando che ne è vietato l'utilizzo per l'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale. Si specifica inoltre che tali contenuti sono coperti da segreto industriale e costituiscono know-how aziendale di BDO (Italia); è pertanto fatto divieto di divulgarli, utilizzarli o riprodurli, in qualsiasi forma o modalità, senza preventiva autorizzazione scritta di BDO (Italia).

© 2026 BDO (Italia) - Tutti i diritti riservati.

www.bdo.it

